UNIVERSITÀ DI PISA

Direzione del personale
Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti
Coordinatore: Dott. Luca Busico
Unità per il reclutamento del personale tecnico amministrativo a tempo determinato e per il pagamento delle collaborazioni
Responsabile: Dott.ssa Samanta Landucci

UNIVERSITA' DI PISA
Codice AOO: CLE
Num. Prot.: 0015307 / 2018
Data: 06/03/2018
Rep: **Disp. Direttore Generale**
Num: **213/2018**

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Presidenti dei Sistemi
Ai Direttori dei Centri
Ai Responsabili amministrativi dei Dipartimenti
Ai Coordinatori organizzativi dei Sistemi

Ai Dirigenti delle Direzioni
Ai Coordinatori presso le Direzioni
Ai Responsabili degli Uffici di Staff

OGGETTO: novità normative, regolamentari e organizzative in materia di incarichi di lavoro autonomo - anno 2018

Gentili Professori, Cari Colleghi,
il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ha apportato significative modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, compresa la materia degli incarichi di lavoro autonomo restringendo l'ambito del loro utilizzo. Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 3/2017 del 23/11/2017 ha diramato indirizzi operativi in relazione a detti incarichi.
Segnalo le principali novità relative a tale materia, che sono state recepite dal nuovo **Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Università di Pisa emanato con D.R. n 14098 del 28/2/2018.**

1) **Normativa di riferimento per gli incarichi di lavoro autonomo: art.7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/01**

Ricordo, anzitutto, che la fonte primaria in materia di collaborazioni nelle amministrazioni pubbliche è l'art.7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono i requisiti essenziali di carattere sostanziale e procedurale che caratterizzano il lavoro autonomo, cosi etichettato dall'art 7, co. 6 del d.lgs 165/01.[1]

[1] *Si riporta l'art.7, co. 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/01*
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

Il comma 6 infatti sottolinea il carattere eccezionale del conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni, che può avvenire solo per specifiche esigenze a cui le amministrazioni non possono far fronte con il personale in servizio, e in presenza dei presupposti indicati nel comma stesso.
Si ricorda che dal requisito della specializzazione si può prescindere nei casi previsti dal secondo periodo del comma 6.

Evidenzio che il d.lgs. n. 75 del 2017 ha inserito nell'art.7 del d.lgs. n. 165 del 2001 il co. 5-bis[2], che prescrive alle Pubbliche amministrazioni di non stipulare contratti di collaborazione, che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) esclusiva personalità della prestazione; b) continuità della prestazione; c) etero-organizzazione, che si concretizza in un tipo di organizzazione precisa e completa della prestazione da parte del datore di lavoro. Il legislatore stabilisce che l'eterorganizzazione si realizza "anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro"; pertanto il committente non può decidere unilateralmente il "dove" (in quali locali si svolge la prestazione) e il "quando" (intervalli temporali della prestazione con riferimento a orari o giorni), ma solo il contenuto e le concrete modalità di esecuzione della prestazione.
La contestuale presenza dei predetti requisiti è infatti considerata sintomo di simulazione di lavoro subordinato e quindi può facilmente dar luogo a contenzioso con eventuale responsabilità, anche erariale, degli organi che autorizzano e di chi sottoscrive il contratto. Pertanto anche se il relativo divieto di stipula di contratti con le caratteristiche sopra descritte e la conseguente nullità del contratto è slittato al 1 gennaio 2019 (ex dall'art.1, co. 1148, lett. h) della legge 27 dicembre 2017, n. 205), si raccomanda la piena osservanza, fin da subito, delle prescrizioni sopra indicate.

---

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.
***6-bis.** Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.*
[2] Si riporta l'art.7, co. 5-bis del d.lgs. n. 165/01
***5-bis.** E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.*

Si indicano di seguito specifiche tipologie (comunque non esaustive) di incarichi a soggetti esterni rientranti nell'alveo del lavoro autonomo disciplinato dal Regolamento in parola.

2) Contratti di "supporto alla didattica" e di collaborazione/supporto alla ricerca
Queste tipologie di incarichi rientrano nell'applicazione dell'art 7 co 5-bis del d.lgs. 165/01; pertanto, per gli stessi vige il divieto di cui al punto 1).
In attuazione del citato Regolamento, è pertanto possibile stipulare contratti di lavoro autonomo come segue:

a) supporto alla didattica: comprende le attività connesse e strumentali alla didattica frontale, comprese la didattica propedeutica e di recupero, da svolgersi senza predeterminazione, da parte del committente, di luogo e di orario;
b) supporto o collaborazione di ricerca: l'art. 18 co 5 della L. 240/2010 prevede la possibilità di partecipazione di soggetti esterni ad attività, progetti e gruppi di ricerca; in particolare trattasi di attività sia di collaborazione scientifica alla ricerca che di mero supporto tecnico collegate a progetti e attività di ricerca da svolgersi senza predeterminazione, da parte del committente, di luogo e di orario.

3) Attività didattiche riferite all'apprendimento linguistico
Per le attività didattiche dirette all'apprendimento linguistico l'unico strumento contrattuale utilizzabile è quello previsto dal Decreto legge 120/1995 convertito in legge 236/95(contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato).
Per tutte le attività di supporto all'apprendimento linguistico, si può ricorrere alla tipologia indicata al punto 2 a).

4) Incarichi di insegnamento, didattica integrativa e didattica sussidiaria
Per gli incarichi di insegnamento, di didattica integrativa e sussidiaria si fa rinvio al pertinente Regolamento modificato con D.R. n 14096 del 28/2/2018. Per dette attività si fa riserva di emanare apposita circolare, non trovando applicazione la presente.

5) Attività di supporto a Master, Summer school, Tfa e altre attività didattiche
Per le attività di supporto a tutte le attività legate ai Master, alle Summer School, al Tfa e alle altre attività didattiche trova integralmente applicazione il Regolamento in questione con le limitazioni in esso previste ed evidenziate al punto 1).
Per la didattica da svolgersi nell'ambito dei Master si fa riserva di emanare apposita circolare.

6) Ambiti comuni
Si ricorda che in forza dell'art. 25, co. 1 della L. n. 724/94 non si possono conferire incarichi ai sensi del presente Regolamento al personale già dipendente dell'Università collocato in quiescenza prima del limite ordinamentale nei cinque anni successivi alla cessazione (art. 2, co. 4 del regolamento). Inoltre, ai sensi dell'art. 5 co. 9 della legge n. 135/12 e s.m.i. non è possibile conferire incarichi di studio e consulenza ai dipendenti pubblici e privati collocati in quiescenza.
Di quanto sopra è necessario far menzione nell'eventuale avviso di selezione.

Si evidenzia inoltre che tutte le tipologie di collaborazione disciplinate dal presente Regolamento e finanziate con fondi di Ateneo sono soggette a specifiche limitazioni di spesa previste per legge (art.9, co. 28 della legge 30 luglio 2010, n. 122) comunicate annualmente da questa Direzione; le collaborazioni finanziate con fondi acquisiti autonomamente dalla struttura (progetti di ricerca europei, conto terzi, master ..) non sono soggette alle limitazioni di spesa di cui sopra.

7) Nuove procedure di attivazione dei contratti di lavoro autonomo (di cui al Regolamento in questione)

Vi informo che, con effetto immediato, tutte le procedure di attivazione degli incarichi di lavoro autonomo (esclusi gli incarichi di insegnamento) sono decentrate presso le Strutture, come previsto dall'art. 7 del Regolamento sul conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Università di Pisa.

La procedura sarà la seguente:

- Le Strutture/Direzioni interessate all'attivazione di un incarico esterno, devono preventivamente verificare se all'interno dell'Ateneo ci sono professionalità idonee a ricoprire l'incarico; a tal fine ogni struttura dovrà pubblicare per almeno 5 giorno sul sito di Ateneo e sull'Albo ufficiale informatico un Avviso di fabbisogno interno diretto al personale tecnico amministrativo.
- In caso di esito negativo dell'interpello interno e qualora esistano i presupposti di legge, sarà possibile attivare una procedura comparativa per l'attribuzione di incarico a soggetto esterno; il bando deve essere preceduto da un provvedimento del Dirigente/Direttore della Struttura il quale contenga tutti gli elementi necessari (oggetto, requisiti, compenso, tipologia fondi..); tutta la fase della selezione è pertanto decentrata presso le direzioni/strutture (bando, verbale…); i bandi dovranno essere pubblicati, a pena di invalidità della procedura, sull'Albo Ufficiale informatico e sul sito di Ateneo.
- La fase contrattuale rimane in capo ai Dirigenti/Direttori delle Strutture con le stesse modalità adottate fino ad oggi. Si ricorda che, qualora l'incarico venga affidato con lettera di incarico(da utilizzare soprattutto per gli incarichi di carattere occasionale), ai sensi dell'art. 4 co. 1, la stessa deve essere controfirmata per accettazione dal soggetto esterno e restituita al committente;
- La pubblicazione dei dati relativi a tutti gli incarichi esterni ai fini degli adempimenti per trasparenza e anticorruzione saranno decentrati e i Dirigenti/Direttori delle Strutture saranno responsabili dei dati inseriti e visibili sul sito di Ateneo.
- La gestione dei pagamenti delle collaborazioni rimangono accentrati presso la Direzione del personale, con esclusione dei pagamenti delle prestazioni occasionali e professionali che continuano ad essere liquidati dalla Direzione finanza e fiscale (solo quelle delle Direzioni dell'amministrazione) ovvero dalle Strutture didattiche, scientifiche e di servizio (quelle delle strutture stesse);
- Tutte le procedure in corso alla data attuale saranno concluse dalla Direzione del personale, mentre tutte le nuove procedure saranno soggette al nuovo Regolamento.
- Le certificazioni fiscali (CU) relative a tutti gli incarichi di lavoro autonomo verranno rilasciate dalle Direzioni del personale e dalla Direzione finanza e fiscale (per le parti di rispettiva competenza);
- Sarà predisposta a breve la relativa modulistica (fac-simili) di cui sarà data adeguata informazione.

8) Eliminazione del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti

Come già evidenziato nella circolare n. 7265 del 14 febbraio 2017, ricordo che l'art.1, co. 303, lett. *a*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha eliminato, a decorrere dall'1 gennaio 2017, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti sugli incarichi di lavoro autonomo conferiti dagli atenei.

Sottolineo che l'eliminazione di tale controllo responsabilizza ancora di più i Dirigenti e i Responsabili delle strutture, obbligandoli ad una più attenta e puntuale osservanza delle regole sostanziali e procedurali in materia.

La presente circolare sostituisce tutte le circolari fino ad oggi emanate in materia.

Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento, si fa riferimento agli art. 2222 e seguenti del Codice civile.

Vi informo infine che sulle novità regolamentari e organizzative seguiranno apposite circolari operative e incontri formativi. Colgo l'occasione, a puro titolo informativo, per allegare copia delle slides presentate agli Organi dell'Ateneo sul Regolamento in parola.

Vi ricordo inoltre che restano a disposizione per qualsiasi chiarimento i colleghi della Direzione del personale Luca Busico (tel. 050/2212225, e.mail luca.busico@unipi.it) e Samanta Landucci (tel. 050/2212540, e.mail samanta.landucci@unipi.it).-

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Riccardo Grasso